

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26073 del registro di Segreteria, proposto da L. C., nato a Omissis, il Omissis, residente ad Omissis (C.F. Omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Coronas (C.F. CRNMRT68T21H501K, p.e.c. umbertocoronas@ordineavvocatiroma.org, fax 0636001465) e Salvatore Coronas (C.F. CRNSVT49M24D969F, fax 0636001465, p.e.c. salvatorecoronas@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio, sito in Roma, Via Giuseppe Ferrari n.4, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*

Uditi, nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, l'avvocato Umberto Coronas e l'avvocato Alessandro Doa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, il ricorrente - che ha

prestato servizio nell'Aeronautica Militare ed è titolare di pensione privilegiata ordinaria a far data dal 1° gennaio 1999 – chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere la rivalutazione automatica sul trattamento pensionistico in godimento per il biennio 2023-2024, previa remissione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale, ai fini della decisione della questione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 309, della Legge 29.12.2022, n. 197, in relazione agli artt. 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione, e la condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione di quanto dovuto, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria.

La difesa rappresenta che, percependo una pensione mensile lorda di € 2.716,07, il signor L. avrebbe avuto diritto a ricevere nel 2023 - in applicazione dell'ordinario meccanismo di indicizzazione delle pensioni per scaglioni progressivi d'importo, introdotto dall'art. 69, comma 1, della Legge 23.12.2000, n. 388 - una rivalutazione del suo trattamento di quiescenza nella misura del 7,3%, ovvero, al lordo di addizionali comunale e regionale, da € 2.716,07 ad € 2.908,89, con un incremento mensile lordo di € 192,82 circa e annuale di € 2.506,66 circa. Sottolinea che, con l'art.1, comma 309, della Legge 29.12.2022, n. 197, l'ordinario meccanismo di indicizzazione a scaglioni progressivi è stato sospeso per il biennio 2023-2024 e si è stabilito di operare la perequazione in relazione all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici, con percentuali di indicizzazione fortemente decrescenti in relazione alle sei fasce di trattamenti pensionistici individuate, e che, conseguentemente, il ricorrente, con il rateo del mese di marzo 2023, ha avuto rivalutato il suo trattamento di pensione da € 2.716,07 mensili lordi

ad € 2.821,15 mensili lordi ricevendo un incremento mensile lordo di € 105,08 circa, corrispondente ad un incremento lordo su base annua di € 1.366,04 circa.

Riferisce che il signor L. , in data 07.08.2023, ha notificato a mezzo p.e.c. all'I.N.P.S. un'istanza-diffida, con la quale ha intimato all'Istituto previdenziale di *“provvedere all'applicazione e corresponsione della rivalutazione automatica spettante per gli anni 2023-2024 sul trattamento di pensione in godimento al predetto, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della Legge 23.12.1998, n. 448, nella misura stabilita dall'art.69, comma 1, della Legge 23.12.2000, n. 388”*, e che la Direzione provinciale di Cagliari, con messaggio di p.e.c. del 10.08.2023, ha rappresentato di aver provveduto nel mese di marzo 2023 alla rivalutazione del trattamento di pensione del signor L. in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 197/2022 ed alle istruzioni attuative impartite dalla Direzione Centrale, disattendendo, conseguentemente, quanto richiesto nell'istanza-diffida.

Richiama i principi individuati in plurime pronunce dalla Corte Costituzionale, che ha fornito le coordinate alle quali il legislatore è tenuto ad attenersi in materia, ed i criteri, alla stregua dei quali deve essere valutata la legittimità degli interventi di volta in volta attuati, sottolineando che il contesto nel quale è intervenuta la legge n. 197/2022 si presenta diverso da quello in cui ha operato la legge n. 145/2018, e sostenendo che in un quadro di elevata spinta inflazionistica (a dicembre 2022 l'ISTAT ha registrato un incremento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) del + 11,6% su base annua, con un'inflazione acquisita per il 2022 pari al +8,1%, e per il 2023, l'inflazione acquisita è ancora pari al +5,7%) il

ripristino della deindicizzazione per fasce crescenti d'importo dei trattamenti di pensione, in luogo dell'ordinaria rivalutazione decrescente per scaglioni d'importo degli stessi, attuerebbe un intervento che non sarebbe in armonia con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Sostiene, inoltre, che gli esigui aumenti riconosciuti già a partire dalla terza fascia alterano gravemente – e in via definitiva – la proporzione, sia pur tendenziale, che esisteva tra i trattamenti di pensione incisi e la qualità e la quantità del lavoro prestato e determina un generale scivolamento degli stessi verso la fascia sottostante, particolarmente pesante per quelli che si collocano in prossimità del limite inferiore della fascia di appartenenza, circostanza che porterebbe ad escludere che la modifica della ordinaria dinamica perequativa così attuata possa ritenersi proporzionata, considerato che essa pregiudica fortemente le legittime aspettative nutrite per il tempo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

Afferma che non sarebbero state illustrate in dettaglio né le esigenze finanziarie sottese all'intervento normativo né le ragioni della prevalenza delle stesse nel bilanciamento da operare sulla base di valutazioni della situazione finanziaria giustificate da dati oggettivi, con conseguente lesione dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati sui parametri costituzionali della proporzionalità del trattamento di quiescenza (art. 36, primo comma Cost.) e dell'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), e del criterio di ragionevolezza, che circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali (Corte Cost., n. 70/2015 e n. 250/2017).

In data 17 giugno 2024, l'INPS si è costituito in giudizio con articolata

memoria, nella quale chiede il rigetto del ricorso alla luce dei consolidati principi rivenienti dalla Costituzione, così come interpretati dalle pronunce della Consulta in materia, evidenziando che l'Ente Previdenziale si è limitato a dare applicazione alla normativa di riferimento, ivi compreso l'art. 1 comma 309 della legge 197/22.

Richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ribadito che appartiene alla discrezionalità del Legislatore, con il solo limiti della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, tenendo in debito conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche le concrete disponibilità finanziarie e di bilancio, ed ha ritenuto legittimo il "*raffreddamento della perequazione*" quando appare ragionevole e proporzionato.

Richiama, inoltre, le motivazioni della recente sentenza di questa Sezione, n. 100 del 2024, che ha respinto analogo ricorso, ed alcune recenti pronunce di altre Sezioni.

All'udienza del 27 giugno 2024, l'avvocato Coronas, considerato che la normativa in questione è stata confermata dall'art. 1, comma 135 della L. 213/2023, che l'ha sostanzialmente reiterata, salva la variazione in riduzione della percentuale perequativa per la sesta classe, dal 32% al 22%, chiede, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.g.c., di estendere la domanda con la subordinata questione di legittimità costituzionale, oltre che, come già proposta, rispetto all'art. 1 comma 309, della Legge n. 197/2022, anche con riguardo all'art. 1, comma 135 della Legge n. 213/2023. Evidenzia che la questione sottoposta all'attenzione del Giudice non attiene al diritto ad una

rivalutazione piena o ad una pensione adeguata, ma alla ragionevolezza degli effetti di questo intervento, in quanto in un contesto di inflazione che non si vedeva ormai da un ventennio, è stata attuata una ripartizione in fasce, è stato bloccato il meccanismo perequativo e applicato le fasce su interi importi di pensione, con la determinazione di un esito irrazionale che finora non si era mai verificato. Afferma che è facilmente verificabile, dal raffronto tra la pensione del ricorrente e quella di un commilitone della stessa anzianità ma di importo differente, che si produce l'effetto di ridurre l'adeguamento al costo della vita, determinando il sostanziale annullamento delle differenze tra le due partite pensionistiche, che erano in origine diverse e avrebbero dovuto rimanere tali, cancellando in tal modo quelle differenze nate dalla quantità, dalla qualità del lavoro prestato e dalla contribuzione versata. L'effetto prodottosi è, di fatto, lo scivolamento da una fascia a quella sottostante, trasformando di fatto una pensione di quinta/sesta fascia in una pensione di fascia inferiore. Evidenzia, quindi, l'irrazionalità di questo impianto, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale di cui agli scritti difensivi.

L'avv. Doa richiama le difese in atti, con particolare riferimento, quanto alle censure mosse da parte ricorrente, alla motivazione resa dalla sentenza della Sezione Sardegna n. 100/2024. Confida nel rigetto del ricorso, evidenziando come la richiamata sentenza sia idonea a superare i rilievi sollevati dal ricorrente, laddove spiega che la *ratio* del legislatore è tutelare le pensioni di fascia più debole rispetto a quelle di importo elevato, con un inevitabile avvicinamento delle due soglie.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente, con domanda tesa ad ottenere la rivalutazione automatica sul trattamento pensionistico in godimento per il biennio 2023-2024, chiede la remissione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale, ai fini della decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 309, della Legge 29.12.2022, n. 197, nonché dell'art. 1, comma 135 della L. 213/2023, in relazione agli artt. 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione.

In via preliminare, può ritenersi ammissibile l'estensione, richiesta dalla difesa del ricorrente in udienza, dell'oggetto della questione di costituzionalità, in ragione del fatto che l'art. 164 d.lgs. n. 174 del 2016 consente – al ricorrere di “*gravi motivi*” – la modificazione delle domande, nel caso di specie estese in ragione di una sopravvenienza in diritto rispetto al momento dell'avvio del presente giudizio (cfr. Sezione Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 60 del 2024).

Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.

L'art. 1, comma 309 della legge 197/22 dispone che *Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente*

pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di 3 quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il

trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

L'art. 1, comma 135 della L. 213/2023, con disposizione simile, prevede che nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a

concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

L'infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso appare manifesta per le motivazioni già illustrate nella recente

sentenza di questa Sezione n. 100 del 2024, nella sentenza della Sezione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2024, pienamente condivise da questo giudice e che si richiamano integralmente, ed in varie successive pronunce di numerose altre Sezioni territoriali (cfr., *ex multis*, Sez. Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 64 del 2024, Sez. Giurisdizionale Veneto, sent. n. 54 del 2024, Sezione Giurisd. Emilia-Romagna, sent. n. 60 del 2024).

Deve osservarsi, infatti, che la giurisprudenza costituzionale - che ha continuamente ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, trattandosi di strumento utile a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione - ha, tuttavia, ripetutamente affermato (cfr., *ex multis*, Corte cost. sent. n. 316/2010; sent. n. 234/2020) che detti principi costituzionali non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza e che il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione.

I parametri di ragionevolezza, alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica, sono stati individuati dalla Corte Costituzionale da un lato nel vincolo della ragionevolezza, che risulta rispettato quando il legislatore persegue un “*progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost.*”, attraverso una disciplina differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo (Corte cost. sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 316/2010), dall'altro nella

individuazione di una esplicita motivazione economico-finanziaria, basata su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost. sentenze n. 234/2020 e n. 250/2017).

Deve considerarsi, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale ha individuato anche un limite di ordine *temporale*, riferito alla sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero alla frequente reiterazione di misure tese a paralizzarlo, le quali *“esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”* (Corte cost., sentenza n. 316/2010 e sentenza n. 234/2020), precisando, tuttavia, che *“non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti”* (Corte cost., sentenza n. 234/2020).

Con specifico riguardo alla censura di incostituzionalità delle disposizioni contenute nel comma 309 dell’art. 1 della legge 197/2022, deve osservarsi che la *ratio* della legge di bilancio 2023 è quella di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, riconoscendo un incremento percentuale a favore delle pensioni più basse, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, e l’integrale rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, con contestuale modifica del meccanismo di indicizzazione in senso

sfavorevole per le pensioni di importo più elevato, con un meccanismo che non appare travalicare quel margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, riconosciuto al legislatore dalla Corte Costituzionale.

Deve sottolinearsi, inoltre, che dalla lettura della relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023 emerge che le maggiori economie strutturali conseguite dalle disposizioni di cui al comma 309 si giustificano e si rendono necessarie in quanto *“concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l’adequazione e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 310”*. Sussiste, pertanto, un’ampia motivazione delle scelte operate dal legislatore, la quale esclude ogni censura di arbitrarietà ed irragionevolezza (cfr. Sezione Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11 del 2024).

Per quanto concerne, infine, il limite c.d. *temporale*, occorre evidenziare che l’art. 1, comma 309 della legge 197/2022 e l’art. 1, comma 135 della L.n. 213/2023 delineano un sistema graduale di raffreddamento della rivalutazione che riguarda tutti gli scaglioni e non escludono dal meccanismo perequativo i trattamenti di importo più elevato, e che relazione tecnica allegata al disegno della legge di bilancio 2023 evidenzia che il precedente intervento di raffreddamento, operato dalla legge 160/2019 per il

biennio 2020-2021, è risultato sostanzialmente inoperante, in quanto tale periodo è stato caratterizzato da tassi di inflazione prossimi allo zero, con conseguente esclusione della ricorrenza di un meccanismo di trascinamento che determini un eccessivo aggravio delle misure restrittive in vigore negli anni precedenti.

Come già evidenziato da questa Sezione, con sentenza n. 100 del 2024, *con la menzionata normativa il legislatore, da un lato, ha garantito la perequazione integrale dei trattamenti non superiori a quattro volte il minimo INPS, che sono quelli i quali, certamente, soffrono maggiormente il processo di erosione del potere d'acquisto causato dall'inflazione, e che, sotto il profilo numerico-statistico, rappresentano la stragrande maggioranza dell'intero coacervo nazionale delle pensioni in pagamento, dall'altro, ha comunque parzialmente tutelato anche gli assegni di importo più elevato, superiori a dieci volte il minimo INPS, assicurando la relativa indicizzazione nella misura del 32%, non certo simbolica o minimale (ex multis Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 64 del 2024, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 20 del 2024, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza nr. 54 del 2024).*

Non è superfluo rammentare, inoltre, che le disposizioni in contestazione hanno una efficacia limitata nel tempo (al biennio 2023/2024, per quanto concerne l'articolo 1, comma 309, della L.n. 197 del 2022, e all'anno 2024, con riguardo all'art. 1, comma 135 della L.n. 213/2023), *con il precipitato che l'orizzonte temporale individuato dal legislatore è sicuramente breve e transitorio, per cui le norme in rassegna non ledono i summenzionati principi enucleati dalla Consulta a garanzia dei trattamenti pensionistici*

(cfr. Sezione Giurisd. Sardegna, sent. n. 100 del 2024).

In considerazione della novità delle questioni trattate, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, *ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 27 giugno 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)